*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 149° — Numero 146**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 24 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)



## SOMMARIO

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**

**Ministero della giustizia**

DECRETO 11 giugno 2008.

**Riconoscimento, alla sig.ra Probst Adriana, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4

DECRETO 11 giugno 2008.

**Riconoscimento, alla sig.ra Calvo Guevara Barbara, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo dei giornalisti professionisti** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 6 giugno 2008.

**Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto per l'anno 2008 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6

DECRETO 20 giugno 2008.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni (Terza tranche)**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 7

DECRETO 20 giugno 2008.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10

**Ministero della salute**

DECRETO 11 aprile 2008.

**Modalità di comunicazione dei prezzi massimi «ex factory» dei medicinali non soggetti a prescrizione medica** . . . Pag. 15

DECRETO 15 aprile 2008.

**Determinazione di ulteriori prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *v)* della legge 7 dicembre 2006, n. 296** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16

**Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali**

DECRETO 3 giugno 2008.

**Ri-registrazione provvisoria di un prodotto fitosanitario, a base di «fenamifos», a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194** . . . Pag. 20

DECRETO 3 giugno 2008.

**Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari, a base di «metiocarb», a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.** Pag. 22

DECRETO 10 giugno 2008.

**Riconoscimento, al sig. Zefkilis Ioannis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista** . . . Pag. 23

DECRETO 17 giugno 2008.

**Sospenzione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco per uso veterinario «Sulfazina 200»** . Pag. 23

**Ministero dell'università e della ricerca**

DECRETO 11 marzo 2008.

**Equiparazione del diploma di laurea del vecchio ordinamento in lingue e letterature orientali alle lauree specialistiche della classe 41/S, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.** Pag. 24

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

DECRETO 15 maggio 2008.

**Riconoscimento, alla sig.ra Baranska Arenika Joanna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista** . . . Pag. 25

**Ministero delle infrastrutture**

DECRETO 22 aprile 2008.

**Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea** Pag. 25

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Agenzia del territorio**

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2008.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza** . . . Pag. 27

**Comitato interministeriale per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

**Programma delle infrastrutture strategiche - Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica - Attuazione 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS (CUP D91H98000000003), ai sensi della legge n. 443/2001.** (Deliberazione n. 137/2007) . . . Pag. 27

**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINAZIONE 17 giugno 2008.

**Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di una nuova indicazione terapeutica del medicinale «Nexavar» (sorafenib).** (Determinazione/C n. 209/2008) . . . Pag. 29

DETERMINAZIONE 17 giugno 2008.

**Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Avastin» (bevacizumab).** (Determinazione/C n. 210/2008). . . . Pag. 30

**Commissione nazionale per le società e la borsa**

DELIBERAZIONE 18 giugno 2008.

**Modificazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti strumenti finanziari.** (Deliberazione n. 16515). Pag. 32

**Istituto universitario di scienze motorie**

DECRETO RETTORALE 12 giugno 2008.

**Modificazioni allo Statuto** . . . Pag. 33

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero della difesa:** Conferimento di onorificenze al Merito dell'Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38

**Ministero della salute:**

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ossitetraciclina 20% liquida Sanizoo» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Spiramicina 20% Sanizoo» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41

**Ministero dell'interno:** Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Santa Famiglia, in Copertino. Pag. 41

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:** Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» . . . . . . Pag. 41

**Agenzia italiana del farmaco:** Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Tachiflu» . . . . . . . . . Pag. 44

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 giugno 2008.

**Riconoscimento, alla sig.ra Probst Adriana, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto e Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina de. relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Probst Adriana, nata a Zurigo (Svizzera) il 28 aprile 1970, cittadina svizzera, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale svizzero ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico quadriennale di «Sozialer Arbeit FH» conseguito in Svizzera presso la «Berner Fachhochschule» di Berna nel settembre 2004;

Ritenuto pertanto che secondo la attestazione della Autorità competente svizzera, detto titolo presuppone una formazione regolamenta, così come prevista dalla direttive 89/48/CEE, ora modificata dalla direttiva 2005/36/CE;

Considerato altresì che ha documentato tirocinio ed esperienza professionale;

Rilevato che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2008;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali;

Decreta:

Alla sig.ra Probst Adriana, nata a Zurigo (Svizzera) il 28 aprile 1970, cittadina svizzera, riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 11 giugno 2008

*Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

**08A04364**

---

DECRETO 11 giugno 2008.

**Riconoscimento, alla sig.ra Calvo Guevara Barbara, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo dei giornalisti professionisti.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Calvo Guevara Barbara, nata a San Jose (Costa Rica) il 10 aprile 1974, cittadina costaricana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo conseguito in Costa Rica, al fine dell'iscrizione all'albo italiano dei giornalisti professionisti;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico in «Scienze della comunicazione collettiva», presso la «Universidad de Costa Rica» nel marzo 2001;

Considerato che ha documentato possesso di esperienza professionale;

Considerato altresì che in Costa Rica il titolo accademico conseguito dalla sig.ra Calvo Guevara è di per sé abilitante per esercitare la professione di giornalista;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2008;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale rilasciato nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994, come sopra modificato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla Questura di Roma in data 4 ottobre 2007 valido fino al 4 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Calvo Guevara Barbara, nata a San Josè (Costa Rica) il 10 aprile 1974, cittadina costaricana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo dei giornalisti professionisti e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante al presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale scritta consisterà nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dalla candidata tra quelli proposti dalla Commissione: 1) interno, 2) esteri, 3) economia - sindacato, 4) cronaca, 5) sport, 6) cultura - spettacolo.

Art. 4.

La prova attitudinale orale, verterà sulle seguenti materie: 1) Norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista; 2) Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione.

Roma, 11 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

---

ALLEGATO *A*

*a)* Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

**08A04370**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2008.

**Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto per l'anno 2008 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, ed, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa; l'art. 157, concernente l'istituzione del ruolo dei periti assicurativi; gli articoli 335, 336 e 337 riguardanti la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dei periti assicurativi, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha posticipato al 28 febbraio 2007 l'entrata in vigore delle norme per l'istituzione del RUI;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio c della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2007, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2007;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente l'attività peritale, l'istituzione e il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2008, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione, iscritti nel registro unico, e dai periti assicurativi, iscritti nel relativo ruolo, nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 29 aprile 2008, con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2008, relativamente al contributo di vigilanza a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, pari a euro 7.300.000,00 e a carico dei periti assicurativi pari a euro 300.000,00;

Considerata la delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta del 17 aprile 2008, con la quale vengono proposte le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2008 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e a carico dei periti assicurativi;

Decreta:

Art. 1.

*Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2008 all'ISVAP*

1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2008, nella misura di: euro cinquantacinque per le persone fisiche ed euro duecentocinquantacinque per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro quindici per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza è determinato nella misura di: euro diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la società Poste italiane S.p.A; euro ottomila per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro; euro seimila per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro cinquemila per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro; euro duemila per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le società di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro alla data del 30 maggio 2008.

Art. 2.

*Contributo di vigilanza dovuto dai periti assicurativi per l'anno 2008 all'ISVAP*

1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP, ai sensi dell'art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo di cui all'art. 157 dello stesso decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2008, nella misura di euro 40.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2008.

Art. 3.

*Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2008*

1. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione e i periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui agli articoli 1 e 2, per l'anno 2008, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

*Il Ministro:* TREMONTI

**08A04428**

DECRETO 20 giugno 2008.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni (Terza tranche).**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto del 7 marzo 2008, n. 27674 con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei Buoni ordinari del Tesoro con godimento 14 marzo 2008 e scadenza 30 settembre 2008;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 giugno 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 48.363 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 giugno 2008 l'emissione di una terza tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua 92 giorni, con godimento 14 marzo 2008 e scadenza 30 settembre 2008, di cui al proprio decreto del 7 marzo 2008 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I bot sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere

inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 giugno 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**08A04598**

---

DECRETO 20 giugno 2008.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 giugno 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 48.363 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 giugno 2008, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 184 giorni con scadenza 31 dicembre 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 giugno 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 giugno 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**08A04599**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 aprile 2008.

**Modalità di comunicazione dei prezzi massimi «ex factory» dei medicinali non soggetti a prescrizione medica.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 «Proroga di termini previsti da disposizioni, legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 9 del predetto decreto-legge che prevede che le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'art. 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita;

Visto che il predetto comma prevede che tale comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory;

Considerato che il predetto articolo stabilisce in caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati;

Ravvisata l'opportunità di prevedere modalità semplificate per l'effettuazione di tali comunicazioni da parte delle aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'art. 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, attraverso un'unica comunicazione da effettuarsi in modalità elettronica;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto riguardano le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'art. 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Le aziende indicate nell'art. 1 ottemperano all'obbligo di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, comunicando, con le modalità previste all'art. 3 del presente decreto, il prezzo massimo ex factory con il quale il medicinale, individuato dal codice di autorizzazione all'immissione in commercio, è offerto in vendita e la data da cui tale prezzo è applicato.

2. La comunicazione di cui al comma precedente va rinnovata entro trenta giorni da ogni variazione del prezzo massimo ex factory con il quale il medicinale è offerto in vendita.

Art. 3.

1. Le comunicazioni di cui al precedente art. 2 devono avvenire in modalità sicura secondo le specifiche tecniche riportate sul sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco (www.agenziafarmaco.it).

2. Tali comunicazioni saranno rese tempestivamente disponibili al Ministero della salute in modo automatico.

3. Le modalità previste dal comma precedente sono le uniche valide ai fini delle comunicazioni oggetto dal presente decreto.

Art. 4.

1. Le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione in commercio di medicinali di cui all'art. 1, in commercio in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, entro trenta giorni da tale data, alla comunicazione di cui all'art. 2 con le modalità di cui all'art. 3, anche nel caso abbiano già provveduto precedentemente con modalità diversa.

2. Al momento di tale prima comunicazione, le aziende sono tenute a comunicare altresì il prezzo massimo ex factory al 31 dicembre 2007, data in cui è entrato in vigore il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, citato in premessa, ove esso sia diverso da quello attualmente praticato, nonché tutte le eventuali variazioni intercorse dopo tale data e fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione, come previsto dal comma 2, dell'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, citato in premessa.

2. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2008

*Il Ministro:* TURCO

*Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2008*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 269*

**08A04552**

DECRETO 15 aprile 2008.

**Determinazione di ulteriori prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *v)* della legge 7 dicembre 2006, n. 296.**

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede, fra l'altro, che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano determinati i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della medesima lettera, da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 23 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007, con il quale sono stati determinati i criteri per la trasmissione, da parte delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, delle informazioni relative ai prezzi unitari per le forniture effettuate alle aziende sanitarie nel biennio 2005-2006;

Visto il comunicato della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute in data 23 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007 relativo all'«individuazione di tipologie di dispositivi medici ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e conseguenti adempimenti delle Regioni»;

Visti i dati pervenuti da parte delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici e dalle regioni e province autonome, anche per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Visti i decreti del Ministero della salute 11 ottobre 2007 e 25 gennaio 2008 con i qual sono stati stabiliti i prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale per alcuni tipi di dispositivi medici tra quelli individuati con il citato decreto del 23 gennaio 2007;

Tenuto conto che occorre determinare i prezzi da assumere come base d'asta per ulteriori tipi di dispositivi medici tra quelli individuati con il predetto decreto del 23 gennaio 2007, nelle more della conclusione degli approfondimenti relativi alle restanti tipologie;

Visto il verbale della riunione della Commissione unica sui dispositivi medici del 19 dicembre 2007 nel corso della quale sono stati valutati i dati raccolti per ulteriori tipi di dispositivi medici, anche attraverso il confronto con le strutture regionali deputate agli acquisti di dispositivi medici;

Ritenuta l'opportunità di tener conto delle realtà locali in grado di ottenere, per l'efficienza delle strutture di acquisto, prezzi inferiori a quelli medi nazionali;

Raggiunta, nella seduta del 28 febbraio 2008 l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

### Art. 1.

1. Relativamente agli ulteriori tipi di dispositivi medici elencati nell'allegato al presente decreto, i prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera *v)* della legge 7 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti nella misura indicata nello stesso allegato in corrispondenza di ciascuna voce.

2. Le strutture acquirenti che abbiano ottenuto, nel corso del biennio 2006-2007, forniture di dispositivi medici mediante gare con base d'asta inferiore al prezzo indicato nell'allegato al presente decreto adottano, come base d'asta per le nuove gare, a parità di condizioni, un prezzo non superiore a quello precedentemente indicato.

3. Le stazioni appaltanti sono tenute, prima di aggiudicare le gare per la fornitura di dispositivi medici bandite nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 2007 e la data di entrata in vigore del presente decreto, a verificare la convenienza economica dell'aggiudicazione, confrontando il prezzo di aggiudicazione con il prezzo di riferimento stabilito con il presente decreto.

4. Con successivi decreti sono stabiliti i prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, relativamente agli ulteriori tipi di dispositivi medici elencati nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 gennaio 2007 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

5. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2008

*Il Ministro della salute*
TURCO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2008*
*Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 270*

Allegato (art. 1, comma 1):

Elenco delle ulteriori tipologie di dispositivi con i relativi prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio Sanitario Nazionale

| CODICE CND | TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO | SPECIFICAZIONI TECNICHE | UNITA' DI MISURA | PREZZO BASE D'ASTA in EURO |
|---|---|---|---|---|
| P0703010101 | Valvole cardiache biologiche da tessuto valvolare di origine animale con supporto | Escluse le valvole pediatriche | Pezzo | 2.508,82 |
| P0703010102 | Valvole cardiache biologiche da tessuto di origine animale con supporto | Escluse le valvole pediatriche | Pezzo | 2.662, 33 |
| P0703010201 | Valvole cardiache biologiche da tessuto valvolare di origine animale senza supporto | Escluse le valvole pediatriche | Pezzo | 2.706, 11 |
| P0703010202 | Valvole cardiache biologiche da tessuto di origine animale senza supporto | Escluse le valvole pediatriche | Pezzo | 2.541,87 |
| P07030203 | Valvole cardiache meccaniche bidisco | Escluse le valvole pediatriche | Pezzo | 2.666,73 |
| P070303 | Tubi valvolati cardiaci meccanici | Esclusi i tubi pediatrici | Pezzo | 3.444,28 |
| P070304 | Anelli valvolari cardiaci | Esclusi anelli pediatrici | Pezzo | 1.239,71 |
| K01010101 | Trocar monouso standard | Trocar monouso standard con sistema di sicurezza, lama piatta/ piramidale, Ø fisso 5 mm, cannula radiotrasparente, scudo di protezione, sistema di ancoraggio, sistema a tenuta stagna, sistema di insufflazione/desufflazione, con/senza mandrino, varie lunghezze | Pezzo | 89,11 |
| K01010101 | Trocar monouso standard | Trocar monouso standard con sistema di sicurezza, lama piatta/ piramidale, Ø variabile da 5 a 12 mm, cannula radiotrasparente, scudo di protezione, sistema di ancoraggio, sistema a tenuta stagna, sistema di insufflazione/desufflazione, con/senza mandrino, varie lunghezze, con o senza riduttore di calibro | Pezzo | 91,18 |
| K01010101 | Trocar monouso standard | Trocar monouso standard con sistema di sicurezza, lama piatta/ piramidale, Ø variabile da 10 a 12 mm, cannula radiotrasparente, scudo di protezione, sistema di ancoraggio, sistema a tenuta stagna, sistema di insufflazione/desufflazione, | Pezzo | 128,06 |
| | | con/senza mandrino, varie lunghezze, con o senza riduttore di calibro | | |

| CODICE CND | TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO | SPECIFICAZIONI TECNICHE | UNITA' DI MISURA | PREZZO BASE D'ASTA in EURO |
|---|---|---|---|---|
| K01010101 | Trocar monouso standard | Trocar monouso standard senza sistema di sicurezza, cannula radiotrasparente, sistema di insufflazione/desufflazione. Ø fisso 5 mm, varie lunghezze | Pezzo | 91,00 |
| K01010101 | Trocar monouso standard | Trocar monouso standard senza sistema di sicurezza cannula radiotrasparente, sistema di insufflazione/desufflazione. Ø variabile da 10 a 12 mm, con o senza riduttore di calibro, varie lunghezze | Pezzo | 107,41 |
| K01010102 | Trocar di Hasson monouso | Trocar di Hasson monouso per "open laparoscopy", punta smussa, cannula radiotrasparente, scudo di protezione, sistema di ancoraggio, sistema a tenuta stagna, sistema di insufflazione/desufflazione. Ø variabile da 5 a 12 mm, con o senza riduttore di calibro per Ø > 5 mm | Pezzo | 101,99 |
| K01010103 | Trocar ottici monouso | Trocar ottico monouso, cannula radiotrasparente, senza lama, scudo di protezione, sistema di ancoraggio, sistema a tenuta stagna, sistema di insufflazione/desufflazione. Ø variabile da 5 a 12 mm, con o senza riduttore a 5 mm | Pezzo | 107,79 |
| K01010104 | Trocar toracici monouso | Trocar toracico monouso, cannula radiotrasparente, flessibile, mandrino a punta smussa. Ø variabile da 5 a 12 mm | Pezzo | 32,36 |
| K01010105 | Trocar speciali monouso | Trocar speciale monouso per misure cannula, radiotrasparente, otturatore a punta dilatante e mandrino con o senza riduttori | Pezzo | 125,39 |
| K01010180 | Trocar monouso – accessori | Riduttori universali con guarnizioni di attacco al trocar, con o senza rubinetto | Pezzo | 7,26 |
| K01010180 | Trocar monouso – accessori | Sistemi di ancoraggio con zigrinatura esterna per l'ancoraggio alla parete addominale | Pezzo | 7,63 |
| K01020101 | Dissettori monouso per chirurgia mini-invasiva | Pinza per dissezione con morse curve atraumatiche zigrinate, varie lunghezze, stelo rotante Ø 5 mm, monouso, asse varie lunghezze, raccordo per elettrobisturi | Pezzo | 121,67 |
| K01020102 | Forbici monouso per chirurgia mini-invasiva | Forbici a lame curve (mod.Metzenbaum) varie lunghezze, stelo rotante Ø 5 mm, monouso, asse varie lunghezze, raccordo per elettrobisturi | Pezzo | 112,64 |

| CODICE CND | TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO | SPECIFICAZIONI TECNICHE | UNITA' DI MISURA | PREZZO BASE D'ASTA in EURO |
|---|---|---|---|---|
| K01020102 | Forbici monouso per chirurgia mini-invasiva | Forbici ad uncino, stelo rotante Ø 5 mm, monouso, asse varie lunghezze, raccordo per bisturi elettrico | Pezzo | 143,44 |
| K01020103 | Manipolatori monouso per chirurgia mini-invasiva | Manipolatore uterino, monouso, con punta articolabile | Pezzo | 42,93 |
| K01020104 | Pinze monouso per chirurgia mini-invasiva | Pinza da presa con morse zigrinate (mod.Grasper) atraumatiche varie lunghezze, stelo rotante Ø 5 mm, monouso, asse varie lunghezze, raccordo per elettrobisturi | Pezzo | 124,61 |
| K01020104 | Pinze monouso per chirurgia mini-invasiva | Pinza da presa con morse piegate (mod. Babcock) atraumatiche varie lunghezze, stelo rotante Ø 10 mm, monouso, asse varie lunghezze, raccordo per elettrobisturi | Pezzo | 164,73 |
| K01020104 | Pinze monouso per chirurgia mini-invasiva | Pinza da presa per parenchima polmonare (mod. Duvall) con morse triangolari atraumatiche varie lunghezze, stelo rotante Ø ~ 10 mm, monouso, asse varie lunghezze, raccordo per elettrobisturi | Pezzo | 231,25 |
| K01020104 | Pinze monouso per chirurgia mini-invasiva | Pinza da presa con morse zigrinate atraumatiche ad anello, varie lunghezze, stelo rotante Ø 5 mm, monouso, asse varie lunghezze, raccordo per elettrobisturi | Pezzo | 136,58 |
| K01020106 | Retrattori monouso per chirurgia mini-invasiva | Retrattore a varie forme, stelo rotante Ø 5-10 mm, monouso, asse varie lunghezze, raccordo per elettrobisturi | Pezzo | 218,66 |
| K01020107 | Sacchetti di recupero per chirurgia mini.invasiva | Sacchetto per rimozione pezzi anatomici, monouso, varie misure, stelo Ø 10-15 mm | Pezzo | 70,34 |

**08A04553**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 giugno 2008.

**Ri-registrazione provvisoria di un prodotto fitosanitario, a base di «fenamifos», a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2006 di recepimento della direttiva 2006/85/CE della Commissione del 23 ottobre 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra cui il fenamifos, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto ministeriale 14 dicembre 2006 che indica il 31 luglio 2017 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fenamifos nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 14 dicembre 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti rinunciando nel contempo all'impiego sulla coltura del tabacco;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive componenti;

Considerato che, conformemente a detto parere, la ri-registrazione provvisoria viene concessa fino alla scadenza di iscrizione della prima tra le sostanze attive componenti iscritta nell'allegato I, fatte salve la presentazione, nei tempi fissati dalla direttiva di iscrizione stessa, di un dossier conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che l'impresa titolare del prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto, che ricade nelle condizioni stabilite dall'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto 14 dicembre 2006 dovrà presentare un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 entro il 31 luglio 2009, pena la revoca dell'autorizzazione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2017 il prodotto fitosanitario indicato in allegato fatto salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 14 dicembre 2006;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Il prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto, contenente la sostanza attiva fenamifos, è ri-registrato provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fenamifos nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 14 dicembre 2006 di iscrizione della sostanza attiva fenamifos, che prevedono la presentazione entro il 31 luglio 2009, di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, ai fini della valutazione del prodotto stesso secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995.

È approvata quale parte integrante del decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio.

L'impresa titolare della registrazione è tenuta a rietichettare o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2008

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI FENAMIFOS
RI-REGISTRATI PROVVISORIAMENTE FINO AL 31 LUGLIO 2017

| | N. reg.ne | Nome prodotto | Data reg.ne | Impresa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11788 | NEMACUR 240 CS | 21 luglio 2004 | Magan Italia S.r.l. |

# NEMACUR 240 CS

NEMATOCIDA (Applicazione per irrigazione a goccia, in serre con struttura permanente)
per melone, cocomero, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino in serra
SOSPENSIONE DI CAPSULE

**NEMACUR 240 CS**
**COMPOSIZIONE :**
100 g di Nemacur 240 CS contengono:
23,1 g di Fenamifos puro (=240 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.
Contiene nafta solvente aromatica pesante
Contiene 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl- & 2-methyl-3(2H)-isothiazolone: può provocare una reazione allergica

**FRASI DI RISCHIO :**
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
**CONSIGLI DI PRUDENZA :**
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere ne', fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**Titolare dell'autorizzazione:**
MAGAN ITALIA S.r.l. - Via Falcone 13 – 24126 BERGAMO -Tel. 035 328811

**Officina di produzione:**
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS – Beer-Sheva – 84100 Israele

**Registrazione Ministero della Salute n. 11788 del 21/07/2004**

Quantita' netta del preparato: ml 200-250-500; l 1-2-2,5-3-5-10-20-25

PARTITA N.:

**NOCIVO**

**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:**
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

**ISTRUZIONI PER L'USO**
Nemacur 240 CS deve essere utilizzato nell'acqua di irrigazione secondo le dosi indicate nella segunte tabella per ottenere il controllo significativo di _Meloidogyne incognita_ sulle colture di seguito riportate:

| Coltura | Dose Nemacur 240 CS (l/ha in applicazione localizzata) | Dose Nemacur 240 CS corrisp. in ml/m lineare di coltura (distanza indicativa tra le file di 1 m) |
|---|---|---|
| Pomodoro | 42 | 4.20 |
| Melanzana | 42 | 4.20 |
| Peperone | 42 | 4.20 |
| Zucchino | 42 | 4.20 |
| Cetriolo | 42 | 4.20 |
| Melone | 42 | 4.20 |
| Cocomero | 42 | 4.20 |

**Epoca di applicazione**: da trapianto a superamento crisi di trapianto (ca 10 gg dopo). Nel caso venga adottato il dosaggio in ml / metro lineare di coltura, tale dosaggio deve essere modificato in funzione della distanza reale tra le file della coltura da trattare, in modo da non eccedere il dosaggio per ettaro indicato nella tabella.

L'applicazione deve essere effettuata tramite impianto di irrigazione a goccia autocompensante viene effettuata distribuendo circa il 50% dell'acqua d'irrigazione prima dell'applicazione del prodotto, il 30% viene distribuita disciogliendovi il prodotto ed infine si conclude distribuendo il restante 20% d'acqua d'irrigazione.

**Da impiegarsi esclusivamente in serra con struttura permanente mediante impianti di irrigazione a goccia**

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento
Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO- IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

**08A04497**

DECRETO 3 giugno 2008.

**Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari, a base di «metiocarb», a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

IL DIRETTORE GENERARALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2007/5/CE della Commisione del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra cui il metiocarb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 aprile 2007 che indica il 30 settembre 2017 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva metiocarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 26 aprile 2007, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti;

Considerato che, conformemente a detto parere, la ri-registrazione provvisoria viene concessa fino alla scadenza di iscrizione della prima tra le sostanze attive componenti iscritta nell'allegato I, fatte salve la presentazione, nei tempi fissati dalla direttiva di iscrizione stessa, di un dossier conforme all'Allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che l'impresa titolare dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, che ricadono nelle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 26 aprile 2007, dovrà presentare, entro il 30 settembre 2009, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, nonché i dati indicati nella parte B dell'allegato alla direttiva di iscrizione della sostanza attiva metiocarb, pena la revoca dell'autorizzazione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 30 settembre 2017 i prodotti fitosanitari indicati in allegato fatto salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, comma 2 del citato decreto 26 aprile 2007;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva metiocarb, sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva metiocarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione:

gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 26 aprile 2007 di iscrizione della sostanza attiva metiocarb, che prevedono la presentazione entro il 30 settembre 2009, di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995;

l'esito della valutazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato al citato decreto 26 aprile 2007, che dovranno essere presentati entro il 30 settembre 2009.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2008

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

*PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI METIOCARB*
*RI-REGISTRATI PROVVISORIAMENTE FINO AL 30 SETTEMBRE 2017*

| | N. reg.ne | Nome prodotto | Data reg.ne | Impresa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 003076 | MESUROL ESCA | 12/05/1979 | Bayer Cropscience S.r.l. |
| 2 | 008128 | MESUROL N ESCA | 30/12/1992 | Bayer Cropscience S.r.l. |

**08A04478**

DECRETO 10 giugno 2008.

**Riconoscimento, al sig. Zefkilis Ioannis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decrcto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazidelIa direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché, della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale sig. Zefkilis Ioannis, cittadino greco, chiede il riconoscimento del titolo di «Ptchiuchos Fisioterapefti» conseguito il 3 maggio 1995 presso la «Scuola di professioni di sanità e di previdenza dell'Istituto di istruzione tecnologica (TEI)» di Atene (Grecia), al fine dell'esercizio professionale in Italia di «fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza di Servizi previsto dall'art. 16, comma 3 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 24 aprile 2008;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel D.M. n. 41/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo «Ptchiuchos Fisioterapeftis» conseguito il 3 maggio 1995 presso la «Scuola di professioni di Sanità e di Previdenza dell'stituto di Istruzione Tecnologica (TEI)» di Atene (Grecia), dal sig. Zefkilis Ioannis nato a Atene (Grecia) il giorno 13 agosto 1966. è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (D.M. n. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2008

*Il direttore generale:* LEONARDI

**08A04341**

DECRETO 17 giugno 2008.

**Sospenzione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco per uso veterinario «Sulfazina 200»**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, ed in particolare l'art. 33;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto dirigenziale n. 214/01 del 19 novembre 2001, come modificato con provvedimento n. 157 del 2 luglio 2002, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario Sulfazina 200, A.I.C. n. 102837010 e n. 102837022, a norme dell'impresa Biovet Europe s.r.l., con sede in via Callano n. 161/163, 70051 Barletta (Bari);

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco per uso veterinario «Sulfazina 200», A.I.C. n. 102837010 e n. 102837022, è decaduta per scadenza del termine concesso al titolare dell'autorizzazione stessa per richiedere il suo rinnovo, secondo quanto previsto dall'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163.

Roma, 17 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* MIELE

**08A04554**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 marzo 2008.

**Equiparazione del diploma di laurea del vecchio ordinamento in lingue e letterature orientali alle lauree specialistiche della classe 41/S, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE RIFORME E L'INNOVAZIONE
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9 comma 6, concernente l'equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale n. 509/1999;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto interministeriale del 5 maggio 2004 di equiparazione dei diplomi di laurea, rilasciati secondo il vecchio ordinamento, alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la richiesta dell'Università Cà Foscari di Venezia del 4 ottobre 2007 prot. n. 24940, con la quale si chiede l'integrazione della tabella contenuta nel citato decreto interministeriale 5 maggio 2004 con l'inserimento dell'equiparazione del diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento in lingue e letterature orientali alle lauree specialistiche (LS) della classe 41/S;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 24 gennaio 2008 in merito alla suddetta richiesta;

Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno tenere conto della suindicata equiparazione;

Ritenuto di dover procedere all'integrazione della tabella di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto interministeriale del 5 maggio 2004 è integrato nella parte relativa alla tabella con l'equiparazione del diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento in lingue e letterature orientali alle lauree specialistiche (LS) della classe 41/S, di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2008

*Il Ministro dell'università e della ricerca*
MUSSI

*Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione*
NICOLAIS

*Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 12*

**08A04498**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 maggio 2008.

**Riconoscimento, alla sig.ra Baranska Arenika Joanna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Baranska Arenika Joanna, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Technik Uslug Kosmetycznych» conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *e)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *c)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Visto in relazione al disposto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, il precedente provvedimento di riconoscimento del decreto direttoriale n. 270/I/04 del 19 ottobre 2004, avente per oggetto un titolo di formazione professionale identico a quello presentato dalla sig.ra Baranska Arenika Joanna;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale maturata svolta in qualità di dipendente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Il titolo professionale di «Technik Uslug Kosmetycznych» conseguito in Polonia in data 5 luglio 1995, dalla sig.ra Baranska Arenika Joanna, nata a Zamosc (Polonia) il 3 agosto 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2008

*Il direttore generale:* MARINCIONI

08A04427

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 22 aprile 2008.

**Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Vista la decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'art. 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale;

Vista la legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali» ed in particolare l'art. 5 che dispone che vengano definite, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

Vista l'intesa, espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 marzo 2008, sulla proposta di decreto di cui al richiamato art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, predisposta dal Ministro delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, il presente decreto provvede, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, alla definizione di «alloggio sociale».

2. È definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche — quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico — destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.

4. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari.

5. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali.

Art. 2.

*Caratteristiche e requisiti*

1. Le regioni, in concertazione con le Anci regionali, definiscono i requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale.

2. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1, comma 2, è definito dalle regioni, in concertazione con le Anci regionali, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio. L'ammontare dei canoni di affitto percepiti dagli operatori deve comunque coprire i costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio tenuto conto, altresì, della funzione sociale dell'alloggio come definito dal presente decreto.

3. Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1, comma 3, non può superare quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, qualora non aggiornati, il valore determinato ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e può essere articolato in relazione alla diversa capacità economica degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio.

4. Agli operatori pubblici individuati come soggetti erogatori del servizio di edilizia sociale in locazione permanente sulla base delle vigenti normative ed agli operatori pubblici e privati selezionati mediante procedimento di evidenza pubblica per la realizzazione degli alloggi di cui all'art. 1, comma 3, spetta una compensazione costituita dal canone di locazione e dalle eventuali diverse misure stabilite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali. Tale compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del servizio nonché un eventuale ragionevole utile.

5. Le regioni, in concertazione con le Anci regionali, fissano i requisiti per beneficiare delle agevolazioni per l'accesso alla proprietà e stabiliscono modalità, criteri per la determinazione del prezzo di vendita, stabilito nella convenzione con il comune, per il trasferimento dei benefici agli acquirenti, anche successivi al primo, tenuto conto dei diversi sussidi accordati per l'acquisto, la costruzione o il recupero.

6. Salvo diversa disciplina regionale, in relazione a particolari programmi d'intervento, gli enti locali possono stabilire specifici canoni, criteri di accesso e permanenza, assumendo a proprio totale carico i costi delle compensazioni spettanti agli operatori, da coprire anche attraverso valorizzazioni premiali di tipo urbanistico.

7. L'alloggio sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare — e comunque non superiore a cinque — oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.

8. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2008

*Il Ministro delle infrastrutture*
DI PIETRO

*Il Ministro della solidarietà sociale*
FERRERO

*Il Ministro delle politiche per la famiglia*
BINDI

*Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive*
MELANDRI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2008*
*Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 136*

**08A04473**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2008.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985 n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1 961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto l'art. 9 comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 15 maggio 2008, numero 6903 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nei giorni 13 e 14 maggio 2008, del Servizio di pubblicità immobiliare di Vicenza;

Accertato che il mancato funzionamento del predetto Servizio di pubblicità immobiliare è da attribuirsi all'attivazione del nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare;

Ritenuto il parere favorevole espresso dal Garante del contribuente per la regione Veneto con la nota del 27 maggio 2008, prot. n. 25552/07;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Vicenza nei giorni 13 e 14 maggio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 19 giugno 2008

*Il direttore:* GIARRATANA

**08A04597**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

**Programma delle infrastrutture strategiche - Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica - Attuazione 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS (CUP D91H98000000003), ai sensi della legge n. 443/2001.** (Deliberazione n. 137/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, che hanno attribuito la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, e recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º Programma delle infrastrutture strategiche, che, all'allegato 1, include la voce «Costa romagnola metropolitana» per un importo complessivo di 2,582 milioni di euro e che all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Emilia-Romagna, tra le «Metropolitane», include il «Sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della costa romagnola Ravenna-Rimini-Cattolica»;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 86 (*Gazzetta Ufficiale* n. 109/2005), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica - 1º stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS», individuando nell'Agenzia TRAM il soggetto aggiudicatore;

Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2006), con la quale questo Comitato ha assegnato programmaticamente all'intervento in questione un finanziamento, in termini di volume di investimento, di euro 42.856.861, imputando l'onere relativo sul 3º limite d'impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrente dal 2004;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica - 1º stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS», prendendo atto che l'opera verrà realizzata mediante appalto integrato, fissando il limite di spesa dell'intervento in euro 92.053.217,95, assegnando il suddetto finanziamento di euro 42.856.861 in via definitiva e stabilendo, al punto 3.5, che la consegna delle attività e dei lavori avvenga entro tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera stessa;

Vista la delibera 22 dicembre 2006, n. 159 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61/2007), con la quale questo Comitato ha approvato la sostituzione del punto 3.5 della menzionata delibera n. 93/2006 prevedendo che l'affidamento delle attività, ivi compresa la consegna delle aree soggette ad esproprio, avvenga comunque entro l'anno 2007, posto che il soggetto aggiudicatore si era avvalso della facoltà di pubblicare un avviso di preinformazione ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 — nel frattempo entrato in vigore — e tenuto conto che le scansioni temporali stabilite da detto testo normativo non consentivano il rispetto del termine originario;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1º Programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma, nell'ambito della voce «Costa romagnola metropolitana», l'intervento «Trasporto rapido costiero Rimini Fiera-Cattolica - 1º stralcio funzionale tratta Rimini FS-Rimini Fiera»;

Vista la relazione istruttoria trasmessa con nota 6 dicembre 2007, n. 531, e con la quale il Ministero delle infrastrutture riferisce sulle attività nel frattempo poste in essere dal soggetto aggiudicatore e — in accoglimento di richiesta del soggetto aggiudicatore stesso — propone di sostituire ulteriormente il predetto punto 3.5 della delibera n. 93/2006, come modificato dalla delibera n. 159/2006, differendo il termine ivi previsto al marzo 2008;

Considerato che la proposta di proroga del termine mira a consentire all'Agenzia TRAM di Rimini di disporre del contributo assegnatole da questo Comitato e per il quale non è ancora intervenuto il previsto decreto interministeriale di autorizzazione all'attualizzazione, per la cui emanazione si è comunque già attivato il soggetto aggiudicatore;

Considerato che la regione Emilia-Romagna, nel presupposto che i fondi statali — in quanto imputati sul limite di impegno decorrente dal 2004 — fossero tempestivamente disponibili, ha regolamentato l'erogazione di competenza a decorrere dall'anno 2008, mentre i comuni di Rimini e Riccione hanno contratto prestiti, finalizzati al finanziamento dell'opera, con la Cassa depositi e prestiti con risorse disponibili dal gennaio 2009;

Considerato che, nelle more dell'emanazione del predetto decreto interministeriale, il soggetto aggiudicatore ha espletato una gara per disporre di una linea di credito temporanea di 10.000.000 di euro, peraltro insufficienti a coprire tutti gli oneri per espropri e acquisizione di aree;

Ritenuto di recepire la proposta, tenuto conto che la richiesta di proroga è motivata da fatti sopravvenuti alle precedenti determinazioni e non imputabili al soggetto aggiudicatore, il quale ha già avviato le procedure espropriative — che hanno, tra l'altro, dato luogo alla proposizione di ricorsi con richieste di sospensiva — e sta dando altresì corso alla fase di aggiudicazione della progettazione esecutiva e di realizzazione dell'opera;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Il punto 3.5 della delibera di questo Comitato n. 93/2006, come sostituito dalla delibera n. 159/2006, è ulteriormente sostituito come segue:

«L'affidamento delle attività, ivi compresa la consegna delle aree soggette ad esproprio, dovrà comunque avvenire entro il mese di giugno 2008.»

Roma, 21 dicembre 2007

*Il Presidente:* PRODI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2008*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 169*

**08A04474**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 17 giugno 2008.

**Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di una nuova indicazione terapeutica del medicinale «Nexavar» (sorafenib).** (Determinazione/C n. 209/2008).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-9 aprile 2008;

Vista la deliberazione n. 12 in data 17 aprile 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

La nuova indicazione terapeutica: «Trattamento dell'epatocarcinoma» del medicinale NEXAVAR è rimborsata come segue.

Confezione:

112 compresse rivestite con film in blister da 200 mg;

A.I.C. n. 037154010/E (in base 10) 13FV6U (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3562,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5878,22 euro.

Validità del contratto 12 mesi.

Ai fini delle prescrizioni a carico del S.S.N., i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nexavar» (sorafenib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero, in ambito extra-ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome «OSP2».

Art. 3.

*Farmacovigilanza*

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 giugno 2008

*Il direttore generale:* MARTINI

**08A04477**

DETERMINAZIONE 17 giugno 2008.

**Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Avastin» (bevacizumab).** (Determinazione/C n. 210/2008).

*«Avastin (bevacizumab) in combinazione con chemioterapia a base di fluoropirimidine è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma metastatico del colon e del retto»;*

*«Avastin in combinazione con paclitaxel è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti con carcinoma mammario metastico»;*

*«Avastin in aggiunta a chemioterapia a base di platino è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule, non resecabile, avanzato, metastatico o in ricaduta, con istologia a predominanza non squamocellulare»;*

*«Avastin in combinazione con interferone alfa 2a è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma renale avanzato e/o metastatico».*

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-9 aprile 2008;

Vista la deliberazione n. 12 in data 17 aprile 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le nuove indicazioni terapeutiche:

«Avastin (bevacizumab) in combinazione con chemioterapia a base di fluoropirimidine è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma metastatico del colon e del retto»;

«Avastin in combinazione con paclitaxel è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti con carcinoma mammario metastico»;

«Avastin in aggiunta a chemioterapia a base di platino è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule, non resecabile, avanzato, metastatico o in ricaduta, con istologia a predominanza non squamocellulare»;

«Avastin in combinazione con interferone alfa 2a è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma renale avanzato e/o metastatico»,

del medicinale AVASTIN sono rimborsate come segue.

Confezione:

1 flaconcino da 400 mg concentrato per soluzione per infusione;

A.I.C. n. 036680015/E (in base 10) 12ZDBH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1289,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2127,37 euro;

Confezione:

1 flaconcino da 100 mg concentrato per soluzione per infusione;

A.I.C. n. 036680027/E (in base 10) 12ZDBV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 321,85 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 531,18 euro.

Validità del contratto 24 mesi.

Ai fini delle prescrizioni a carico del S.S.N., i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Avastin» (bevacizumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile OSP1.

Art. 3.

*Farmacovigilanza*

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 17 giugno 2008

*Il direttore generale:* MARTINI

**08A04476**

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 giugno 2008.

**Modificazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti strumenti finanziari.** (Deliberazione n. 16515).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-*bis*, commi 1 e 2;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007 e n. 15960 del 30 maggio 2007;

Visto, in particolare, il capo II del titolo V-*bis* della parte III del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, recante disposizioni in materia di limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo delle società con azioni quotate ovvero degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

Considerate le osservazioni anche da ultimo rappresentate da enti ed organismi interessati con riguardo ad alcuni aspetti applicativi della predetta disciplina;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 144-*duodecies* e l'allegato 5-*bis*, schema 1, del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di prevedere, nella determinazione dei pesi da attribuire agli altri incarichi del componente dell'organo di controllo, l'applicazione di un coefficiente di riduzione anche nei casi in cui tale soggetto rivesta, in un differente gruppo, cariche di amministratore nella capogruppo e nelle società controllate, analogamente a quanto previsto con riferimento agli incarichi di controllo svolti nell'ambito di gruppi;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni transitorie stabilite in sede di prima applicazione delle norme del richiamato capo II del titolo V-*bis* della parte III del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di differire l'avvio dell'operatività delle norme medesime in relazione a talune esigenze di natura tecnica connesse all'accesso al sistema predisposto dalla Consob per la comunicazione da parte dei componenti dell'organo di controllo degli incarichi rilevanti ai fini della disciplina in argomento;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007 e n. 15960 del 30 maggio 2007, è modificato come segue:

*a)* nell'art. 144-*duodecies*, comma 1, lettera *i)*, dopo le parole «il cui componente dell'organo», sono inserite le seguenti: «di amministrazione o»;

*b)* nell'allegato 5-*bis*, schema 1, paragrafo 2, ultimo capoverso, dopo le parole «nel presupposto che il componente dell'organo», sono inserite le seguenti: «di amministrazione o».

II. Il punto «*limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo*» delle disposizioni transitorie emanate in sede di prima applicazione con delibera n. 15915 del 3 maggio 2007 è sostituito dal seguente:

«*limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo:*

i componenti degli organi di controllo degli emittenti si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 144-*terdecies* e 144-*quaterdecies*, entro il 30 agosto 2008;

per la prima informativa alla Consob, i componenti degli organi di controllo degli emittenti in carica alla data del 30 agosto 2008 comunicano, nel periodo intercorrente tra il 1° ed il 30 settembre 2008, secondo le istruzioni contenute nell'allegato 5-*bis*, schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui all'art. 144-*quaterdecies*, comma 1;

per la prima informativa al pubblico, l'elenco di cui all'art. 144-*quinquiesdecies* è allegato alle relazioni sull'attività di vigilanza, redatte ai sensi dell'art. 153, comma 1 del testo unico, emesse per le assemblee di approvazione dei bilanci annuali chiusi a partire dal 30 giugno 2008;».

III. In relazione a quanto previsto nel precedente paragrafo, il termine per il ritiro delle credenziali per l'accesso al sistema telematico di raccolta delle informazioni per il calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo, denominato S.A.I.V.I.C. (Sistema automatico integrato vigilanza incarichi di controllo e amministrazione), originariamente fissato al 30 giugno 2008 nell'ambito della procedura resa pubblica dalla Consob nel proprio sito internet, è prorogato alla data del 31 luglio 2008.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 18 giugno 2008

*Il presidente:* CARDIA

**08A04549**

---

## ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE

DECRETO RETTORALE 12 giugno 2008.

**Modificazioni allo statuto.**

### IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e seguenti modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e seguenti modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia dell'Istituto universitario di scienze motorie di Roma, emanato con decreto rettorale del 10 aprile 2001, ed in particolare l'art. 42 - Modifiche dello Statuto;

Viste le proposte di modifica dello Statuto formulate dagli organi accademici di questo Ateneo relativamente alla variazione della denominazione dell'Ateneo in Università degli studi di Roma «Foro Italico» ed alla modifica degli articoli 1, 2, 4, 14, 22, 43, 44 e 46;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute del 12 marzo e del 23 aprile 2008 e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 13 marzo e del 29 aprile 2008, con le quali le predette modifiche sono state definitivamente approvate;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per l'Università - Uff. I, prot. n. 2048 dell'11 giugno 2008, con la quale lo stesso Dicastero comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alle succitate modifiche di Statuto;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di Statuto in questione;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

1. Ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanate le modifiche agli articoli 1, 2, 4, 14, 22, 43, 44 e 46 del vigente Statuto d'Ateneo, quali allegate come parte integrante al presente decreto.

2. Ai sensi dell'art. 42 del vigente Statuto d'Ateneo le predette modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. Decorso il termine di cui al precedente comma 2, l'Ateneo assume la denominazione di Università degli studi di Roma «Foro Italico».

Roma, 12 giugno 2008

*Il rettore:* PARISI

---

ALLEGATO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

*Natura e ruolo dell'Ateneo*

1. L'Università degli studi di Roma «Foro Italico», di seguito denominata Ateneo, è una università statale, sede primaria di formazione e ricerca scientifica, istituita con decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178. Partecipa agli organismi di coordinamento del sistema universitario a livello europeo, nazionale e regionale, e coopera con le amministrazioni locali nel quadro della programmazione e attuazione dei piani di intervento e sviluppo a livello territoriale.

2. L'Ateneo è dotato di personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato e ha, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

3. L'Ateneo ha la sua sede storica nel complesso monumentale del Foro Italico, da cui prende il nome, ed è giuridicamente erede dell'Accademia di Educazione Fisica (1928), per la quale l'intero complesso fu originariamente edificato (DL 21 agosto 1931), e delle istituzioni in cui essa si è nel tempo trasformata: l'Istituto Superiore Statale di Educazione Fisica (Isef, 1952, istituito con legge 7 febbraio 1958, n. 88) e l'Istituto Universitario di Scienze Motorie (Iusm, 1998), denominazione con cui l'Ateneo è stato inizialmente istituito (Decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178). Legato per storia e costituzione al complesso monumentale su cui insiste e di cui è erede materiale e morale, l'Ateneo considera il Foro Italico luogo simbolo della sua tradizione e suo naturale *focus* territoriale e culturale, e coopera con il demanio, il mondo della cultura, le amministrazioni locali e le diverse istituzioni interessate, al fine di promuovere l'immagine e la salvaguardia del suo patrimonio storico, culturale, architettonico e urbanistico.

Art. 2.

*Scopi dell'Ateneo*

1. L'Ateneo considera valore fondante la unicità della propria tradizione nell'ambito delle scienze del movimento e dello sport e ne valorizza la grande pervasività culturale e sociale, espandendo il proprio campo d'azione ad ambiti quali la salute e il benessere, il turismo e il tempo libero, la formazione, la comunicazione, l'espressività e la creatività corporea e artistica. Assumono rilievo nella missione dell'Ateneo i temi dell'impegno sociale, quali la solidarietà, i processi di integrazione e inclusione dei soggetti in condizione di disabilità o disagio, la cooperazione, lo sviluppo, la pace. In tal senso l'Ateneo è anche sede di progettazione, sviluppo e coordinamento di attività a favore del territorio e della popolazione generale, in collegamento con le istituzioni competenti e gli altri enti interessati, anche al di fuori del proprio ambito territoriale e in contesti di cooperazione internazionale.

2. L'Ateneo garantisce e promuove libertà di insegnamento e di ricerca, fornendo ai docenti i necessari strumenti e attivando opportuni incentivi per sostenerne l'impegno. Assicura agli studenti i mezzi per conseguire un sapere critico e una formazione culturalmente adeguata e rispondente alle esigenze della società e del mondo del lavoro. Promuove l'accesso agli studi e il loro completamento ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi; sviluppa azioni a favore delle pari opportunità. Promuove attività culturali, sportive e ricreative.

3. L'Ateneo persegue l'eccellenza nei diversi campi di intervento, caratterizzandosi per l'enfasi sulla ricerca e l'alta formazione, la partecipazione a reti e consorzi europei e l'elevato grado di internazionalizzazione, il sistematico ricorso ai processi di valutazione, lo sviluppo delle attività di orientamento, tutorato e inserimento nel mercato del lavoro, il raccordo con il territorio. Convinto assertore dei valori europei, del dialogo interculturale e della cooperazione tra i popoli, l'Ateneo è attivamente impegnato nel processo di integrazione europea e più in generale di internazionalizzazione, e persegue la circolazione del sapere, la mobilità e lo scambio di docenti e studenti, la collaborazione scientifica e lo sviluppo di consorzi di ricerca, l'armonizzazione dei programmi di studio e il reciproco riconoscimento dei titoli, e ogni altra azione atta a favorire l'integrazione della ricerca e della formazione e la cooperazione tra popoli e culture.

4. Nel quadro della politica di cooperazione interuniversitaria e territoriale nel perseguimento dei propri fini didattici, scientifici e organizzativi, l'Ateneo promuove accordi, convenzioni e forme associative, consortili e societarie con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Commi 5. e 6.: invariati

Art. 3.

*Principi relativi all'azione dell'Ateneo*

Invariato.

Art. 4.

*Corsi e titoli*

1. L'Ateneo conferisce tutti i titoli previsti dall'ordinamento universitario, e in particolare:

*a)* laurea (L);

*b)* laurea magistrale (LM);

*c)* dottorato di ricerca (DR);

*d)* diplomi di specializzazione (DS).

2. L'ateneo può inoltre attivare, disciplinandoli nel proprio regolamento didattico, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello.

Comma 3.: invariato.

Art. 5.

*Organizzazione dell'Ateneo*

Invariato.

TITOLO II

*Capo I*

ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Sezione I

RETTORE

Art. 6.

*Funzioni del Rettore*

Invariato.

Art. 7.

*Elezione del Rettore*

Invariato.

Art. 8.

*Prorettore*

Invariato.

Sezione II

SENATO ACCADEMICO

Art. 9.

*Funzioni del senato accademico*

Invariato.

Art. 10.

*Composizione del senato accademico*

Invariato.

Sezione III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11.

*Funzioni del Consiglio di amministrazione*

Invariato.

Art. 12.

*Composizione del Consiglio di amministrazione*

Invariato.

*Capo II*

ORGANI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 13.

*Nucleo di Valutazione*

Invariato.

Art. 14.

*Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Dei tre membri effettivi, due devono essere prescelti fra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed uno tra i dirigenti del Ministero; dei due membri supplenti, uno deve essere prescelto fra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed uno tra i dirigenti del Ministero. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Commi 2., 3. e 4.: Invariati.

*Capo III*

ORGANI DI GESTIONE

Art. 15.

*Amministrazione centrale*

Invariato.

Art. 16.

*Direttore amministrativo*

Invariato.

Art. 17.

*Funzioni dirigenziali*

Invariato.

*Capo IV*

ORGANI AUSILIARI CENTRALI

Art. 18.

*Consiglio degli studenti*

Invariato.

*Capo V*

STRUTTURE DI RICERCA

Art. 19.

*Dipartimenti*

Invariato.

Art. 20.

*Costituzione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti*

Invariato.

Art. 21.

*Centri interdipartimentali di ricerca*

Invariato.

*Capo VI*

STRUTTURE DI DIDATTICA

Art. 22.

*Strutture didattiche d'Ateneo*

1. Le strutture didattiche attivabili dall'Ateneo sono, nell'ordine:

*a)* le facoltà;

*b)* i corsi di studio, articolati in corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di dottorato di ricerca, corsi di master universitario.

Commi 2., 3. e 4.: invariati

Art. 23.

*F a c o l t à*

Invariato.

Art. 24.

*Organi della facoltà*

Invariato.

Art. 25.

*Funzioni e composizione del Consiglio di facoltà*

Invariato.

Art. 26.

*Preside della facoltà*

Invariato.

Art. 27.

*Classi di corsi di studio*

Invariato.

Art. 28.

*Corsi di studio*

Invariato.

*Capo VII*

STRUTTURE CON AUTONOMIA GESTIONALE

Art. 29.

*Centri autonomi di gestione*

Invariato.

TITOLO III
NORME COMUNI

*Capo I*

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 30.

*Anno accademico*

Invariato.

Art. 31.

*Formazione e professionalità*

Invariato.

Art. 32.

*Servizi e modalità di gestione*

Invariato.

*Capo II*

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 33.

*Criteri generali*

Invariato.

Art. 34.

*Fonti di finanziamento*

Invariato.

Art. 35.

*Capacità giuridica*

Invariato.

Art. 36.

*Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Ateneo*

Invariato.

*Capo III*

ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 37.

*Regolamenti*

Invariato.

Art. 38.

*Validità delle deliberazioni*

Invariato.

Art. 39.

*Pubblicità dei verbali*

Invariato.

Art. 40.

*Segretario degli organi collegiali*

Invariato.

Art. 41.

*Indennità di carica e gettoni di presenza*

Invariato.

Art. 42.

*Modifiche dello Statuto*

Invariato.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente Statuto si intende per:

Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro competente per l'Università;

Ateneo: L'Università degli studi di Roma «Foro Italico» (IUSM);

professori ordinari: i professori universitari di prima fascia di ruolo e fuori ruolo;

professori associati: i professori universitari di seconda fascia di ruolo e fuori ruolo;

personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario: i dipendenti che, in conformità alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo;

studenti: gli iscritti regolarmente alle attività di formazione dell'Ateneo;

organizzazioni sindacali: sia le Confederazioni e Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto università sia le Rappresentanze sindacali unitarie componenti la delegazione di parte sindacale sottoscrittrice degli accordi di contrattazione collettiva decentrata.

Art. 44.

*Docenti non universitari ex art. 5 decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178*

1. Ai docenti non universitari in servizio ad esaurimento presso l'Ateneo ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, è assicurata una rappresentanza elettiva nei seguenti organi collegiali:

*a)* senato accademico;

*b)* consiglio di dipartimento;

*c)* consiglio di facoltà;

*d)* consiglio di classe di corso di studio.

2. Al rappresentante unico dei predetti docenti in seno al senato accademico spetta l'elettorato attivo per l'elezione del Rettore. Lo stesso rappresentante esprime parere sulle modifiche di Statuto ed ha diritto di voto sulle materie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 3 dell'art. 10 del presente Statuto.

Comma 3: abrogato.

Art. 45.

*Norme elettive generali*

Invariato.

Art. 46.

*Comitato tecnico ex art. 4 decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178*

Abrogato.

Art. 47.

*Validità ed entrata in vigore dello Statuto*

Invariato.

**08A04435**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Conferimento di onorificenze al Merito dell'Esercito

Con decreto 26 maggio 2008, al tenente generale Paolo Mearini, nato il 15 luglio 1939 a Firenze, è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di ammirevoli doti umane e pregevoli qualità intellettuali, dotato di non comuni capacità professionali, sostenute da vasta preparazione tecnica e spiccato senso d'iniziativa, si prodigava, in ogni circostanza e con incondizionato impegno, nell'espletamento di tutti gli onerosissimi incarichi a lui assegnati. In particolare, quale direttore di amministrazione della regione militare centro, capo ufficio logistico amministrativo del corpo di amministrazione, capo ufficio coordinamento tecnico di commiservizi e, successivamente, vice ispettore logistico e capo dipartimento di amministrazione e commissariato, forniva un fondamentale apporto al conseguimento degli obiettivi della forza armata nello specifico settore.

Magnifica figura di Ufficiale generale, profondamente animato da eccezionale entusiasmo e dalle eccelse virtù militari, che ha servito ininterrottamente per oltre quarantaquattro anni l'istituzione, contribuendo ad accrescere e a rafforzare il lustro e il prestigio dell'Esercito italiano». — Roma, 15 luglio 2004

Con decreto 26 maggio 2008, al Generale di corpo d'armata Maurizio Cicolin, nato l'8 settembre 1940 ad Anzio (Roma), è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale dotato di straordinarie qualità morali e intellettuali, si prodigava, in ogni circostanza e con incondizionato impegno, nell'espletamento degli onerosi incarichi ricoperti. In particolare, quale comandante dei supporti delle forze operative terrestri e, successivamente, con l'incarico di ispettore logistico, grazie alla lucida visione delle problematiche e all'approfondita conoscenza dello specifico settore, con azione ferma, intelligente e decisa, contribuiva in maniera determinante al processo di rinnovamento della branca connessa con l'ammodernamento degli equipaggiamenti e il supporto logistico alle unità della forza armata. In tale contesto, consentiva il perseguimento e il raggiungimento di ambiziosi obiettivi che garantivano anche il successo di delicatissime missioni fuori area.

Esemplare figura di Ufficiale generale, che animato dalle eccelse virtù militari, unitamente alla straordinaria motivazione e all'instancabile impegno profuso, ha servito ininterrottamente per oltre quarantaquattro anni l'istituzione, contribuendo ad accrescere e a rafforzare il lustro e il prestigio dell'Esercito italiano». — Roma, 7 novembre 2003

Con decreto 26 maggio 2008, al Generale di corpo d'armata Guido Bellini, nato il 5 maggio a Monteroni di Lecce (Lecce), è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale dotato di pregevoli capacità professionali, in possesso di non comuni doti umane e intellettuali, sostenute da vasta preparazione tecnica e da spiccato spirito d'iniziativa, si prodigava, con incondizionato impegno e completa dedizione, nell'espletamento di onerosissimi incarichi. In particolare, quale sottocapo di stato maggiore dell'Esercito e, successivamente, in qualità di ispettore logistico, assicurava, attraverso un'incisiva azione, un fondamentale contributo al conseguimento degli obiettivi della forza armata, rivelandosi in ogni frangente del suo operato un prezioso riferimento anche nel contesto interforze, straordinario esempio di validissimo dirigente che, grazie alle sue eccelse virtù militari, unite all'elevatissima motivazione e all'instancabile impegno profuso, ha servito per oltre quarantacinque anni l'istituzione, contribuendo ad accrescere e a rafforzare il lustro e il prestigio dell'Esercito italiano». — Roma, 5 maggio 2004

Con decreto 26 maggio 2008, al Generale di corpo Roberto Scaranari, nato il 10 novembre 1941 a Genova, è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale di primissimo piano, in possesso di notevoli capacità intellettuali, dotato di rare qualità morali, dimostrava, in ogni frangente della sua carriera, competenza, intuito ed eccelsa abilità realizzativa nell'espletamento degli onerosissimi incarichi a lui affidati. In particolare, quale comandante delle truppe alpine e, successivamente, di ispettore per le infrastrutture dell'Esercito, in ragione della sua non comune professionalità e determinazione, operava in maniera brillante e autorevole, evidenziando straordinarie doti dirigenziali e di comando, e imponendosi quale sicura guida carismatica per tutto il personale posto alle sue dipendenze. Le sue spiccate doti professionali, il tratto affabile e sereno non disgiunti da ferrea determinazione e chiarezza degli obiettivi da raggiungere, gli consentivano di conseguire risultati di assoluta eccellenza. magnifica figura di Ufficiale generale, di altissimo rango e dalle brillanti virtù militari, che ha servito per oltre quarantaquattro anni l'istituzione, contribuendo ad accrescere e a rafforzare il lustro e il prestigio dell'Esercito italiano». — Roma, 18 novembre 2004

Con decreto 26 maggio 2008, al Generale di corpo d'armata Antonio Quintana, nato il 10 ottobre 1940 a Gallipoli (Lecce), è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di straordinarie qualità intellettuali e pregevole preparazione professionale si prodigava in ogni circostanza con indomita abnegazione, incondizionata lealtà ed elevatissima competenza. Figura carismatica, previdente ed energica, evidenziava ferrea determinazione, costante impegno ed eccezionale serenità, mettendo in atto in ogni circostanza accurate e capillari predisposizioni che garantivano alle unità poste alle sue dipendenze di assolvere a tutte le delicate e complesse attività. In particolare, quale comandante del primo comando delle forze di difesa, successivamente dei supporti delle forze operative terrestri, nonché del comando alleato interforze del sud e delle forze operative terrestri, veniva unanimemente apprezzato per la sua costante e incisiva azione di comando sempre tesa a conseguire gli obiettivi fondamentali della forza armata. Magnifica figura di Ufficiale generale dalle preclare virtù militari, che ha servito per oltre quarantasei anni l'istituzione, contribuendo ad accrescere e a rafforzare il lustro e il prestigio dell'Esercito italiano». — Roma, 30 novembre 2005

Con decreto 26 maggio 2008, al Generale di corpo d'armata Antonio Lombardo, nato il 22 marzo 1940 a Tunisi (Tunisia), è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale animato da eccezionale entusiasmo, operava con estrema serenità e profondo equilibrio, conseguendo risultati di assoluto rilievo. In possesso di straordinarie qualità morali e di impeccabile stile militare, in virtù della sua abnegazione e della sua competenza, assolveva brillantemente le molteplici problematiche connesse con gli alti incarichi ricoperti. In particolare, con determinatezza e ferrea volontà, quale presidente del Working Group dell'alleanza «Planning board for european inland surface transport» e, successivamente, in qualità di comandante del 2º comando delle forze di difesa, riscuoteva l'incondizionato plauso per il suo operato, raggiungendo ambiziosi obiettivi sia in campo internazionale sia nel contesto nazionale ove riusciva, attraverso una capace azione di comando, a elevare il livello di operatività dei reparti posti alle sue

dipendenze. Ufficiale generale di rare virtù militari, di radicato senso del dovere e della responsabilità, che con oltre quarantuno anni di incessante servizio ha contribuito in misura determinante a consolidare l'immagine e il prestigio dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale e interforze». — Roma, 22 marzo 2003

Con decreto 26 maggio 2008, al Generale di corpo d'armata Bruno Viva, nato il 23 giugno 1942 ad Ugento (Lecce), è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale di elevate qualità intellettuali, altissimo esempio di soldato pervaso da entusiasmo e da forte attaccamento all'istituzione, si prodigava, in ogni circostanza e con incondizionato impegno, nell'espletamento di tutti gli onerosissimi incarichi da lui ricoperti. In particolare, quale comandante delle forze operative di proiezione, del corpo d'armata di reazione rapida, vice comandante delle forze operative terrestri e comandante dei supporti delle forze operative terrestri, dedicava tutte le sue energie al raggiungimento degli obiettivi fondamentali della forza armata, conseguendo brillanti risultati unanimemente riconosciuti. Figura di spicco, che grazie alle sue brillanti virtù militari, unite alla straordinaria motivazione e all'instancabile impegno profuso, ha servito per oltre quarantatre anni l'istituzione, contribuendo ad accrescere e a rafforzare il lustro e il prestigio dell'Esercito italiano». — Roma, 23 giugno 2005.

Con decreto 26 maggio 2008, al Generale di corpo d'armata Alberto Ficuciello, nato il 26 marzo 1940 a Cruscivie di Crenovizza (Trieste), è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di straordinarie qualità intellettuali e pregevole preparazione professionale si prodigava in ogni circostanza con indomita abnegazione, incondizionata lealtà ed elevatissima competenza. Figura carismatica, previdente ed energica, evidenziava ferrea determinazione, costante impegno ed eccezionale serenità, mettendo in atto in ogni circostanza accurate e capillari predisposizioni che garantivano alle unità poste alle sue dipendenze di assolvere a tutte le delicate e complesse attività operative. In particolare, quale sottocapo di stato maggiore dell'Esercito, direttore del combined joint planning staff e, successivamente, comandante del comando alleato interforze del sud e delle forze operative terrestri, veniva unanimemente apprezzato per la sua costante e incisiva azione di comando sempre tesa a conseguire gli obiettivi fondamentali della forza armata. Magnifica figura di Ufficiale generale dalle preclare virtù militari, che ha servito per oltre quarantaquattro anni l'istituzione, contribuendo ad accrescere e a rafforzare il lustro e il prestigio dell'Esercito italiano». — Roma, 26 maggio 2003.

Con decreto 26 maggio 2008, al Generale di corpo d'armata Ferruccio Boriero, nato il 22 febbraio 1942 ad Aosta, è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di pregevoli qualità morali e profonde conoscenze culturali, di impeccabile stile militare, sostenuto da una eccellente preparazione tecnico-professionale, svolgeva i numerosi incarichi a lui assegnati con saggezza, limpida visione degli obiettivi da perseguire, nonchè equilibrio e autorevolezza. Con grande responsabilità, in virtù del suo altissimo senso del dovere e dello spiccato spirito d'iniziativa, gestiva e risolveva, con decisione, le molteplici problematiche connesse con l'operatività della forza armata. In particolare, quale comandante del secondo comando di difesa e, successivamente, quale ispettore per la formazione e la specializzazione dell'Esercito, elevava gli enti posti alle sue dipendenze a livelli di assoluto rilievo, per funzionalità, organizzazione ed efficacia addestrativa, dimostrando di possedere una visione nitida e lungimirante delle esigenze connesse con l'approntamento dello strumento militare. Magnifica figura di Ufficiale generale, di ammirevoli e rare virtù militari, che ha servito incessantemente per oltre quarantatre anni l'istituzione, contribuendo con il suo costante e incisivo operato, ad accrescere e a rafforzare il lustro e il prestigio dell'Esercito italiano». — Roma, 22 febbraio 2005.

Con il decreto 26 maggio 2008, al generale di corpo d'armata Fabio Mini, nato l'11 dicembre 1942 a Manfredonia (Foggia), è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale Generale in possesso di pregevoli qualità intellettuali, dotato di non comuni capacità professionali, sostenute da una vasta preparazione tecnica e da uno spiccato spirito d'iniziativa, si prodigava, con incondizionato impegno e completa dedizione, nell'espletamento di onerosissimi incarichi. In particolare, quale comandante delle forze nato in kosovo, dava prova di eccezionale perizia, guadagnando la stima e meritando l'apprezzamento delle unità nazionali ed estere presenti in tale teatro, contribuendo con il proprio operato a rafforzare l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale. Successivamente, quale ispettore per il reclutamento e le forze di completamento, conseguiva risultati di assoluto rilievo, dando un fondamentale apporto al conseguimento degli obiettivi della forza armata nello specifico settore. Validissimo dirigente che, grazie alle sue brillanti virtù militari, unite alla straordinaria motivazione e all'instancabile impegno profuso, ha servito ininterrottamente per oltre quarantadue anni l'istituzione, contribuendo ad accrescere e a rafforzare il lustro e il prestigio dell'Esercito italiano». — Roma, 11 dicembre 2005.

Con decreto 26 maggio 2008, al Generale di corpo d'armata Donato Berardi, nato il 13 maggio 1940 a Terlizzi (Bari), è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di ammirevoli doti umane e pregevoli qualità intellettuali, dotato di non comuni capacità professionali, sostenute da vasta preparazione tecnica e spiccato senso d'iniziativa, si prodigava, in ogni circostanza e con incondizionato impegno, nell'espletamento di tutti gli onerosissimi incarichi a lui assegnati. In particolare, quale comandante della regione militare sud e, successivamente, in qualità di ispettore per le infrastrutture, in ragione della sua profonda acutezza d'ingegno e competenza, forniva risultati d'eccezione, consentendo alla forza armata l'agevole raggiungimento di traguardi difficili, anche nel complesso settore infrastrutturale.

Magnifica figura di Ufficiale generale, profondamente animato da eccezionale entusiasmo e dalle eccelse virtù militari, che ha servito ininterrottamente per oltre quarantadue anni l'istituzione, contribuendo ad accrescere e a rafforzare il lustro e il prestigio dell'Esercito italiano». — Roma, 13 maggio 2003.

Con decreto 26 maggio 2008, al Generale di corpo d'armata Michele Corrado, nato il 12 dicembre 1941 ad Adelfia (Bari), è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale di straordinarie qualità morali e di carattere, di impeccabile stile militare e di pregevole preparazione professionale, assolveva in modo esemplare numerosi e delicati incarichi, imponendosi con determinazione e indiscussa competenza. Nettamente emergente per l'altissimo senso del dovere, risolveva e gestiva in ogni circostanza e con spiccato spirito d'iniziativa, le molteplici, complesse e disparate problematiche afferenti ai vari settori a lui assegnati, cogliendo costantemente risultati elevatissimi, riconosciuti e apprezzati anche nel contesto interforze. In particolare, quale comandante dell'Istituto geografico militare e, successivamente, quale ispettore logistico, grazie a una azione di comando chiara e incisiva, contribuiva con il suo operato al perseguimento e raggiungimento di ambiziosi obiettivi che consentivano di elevare il livello di operatività della forza armata e snellire fortemente il processo di rinnovamento e di ammodernamento degli equipaggiamenti. Fulgido esempio di Ufficiale generale dalle elevatissime virtù militari, che ha servito per oltre quarantatre anni l'istituzione, con grande autorevolezza e notevoli capacità organizzative, contribuendo in maniera determinante a consolidare l'immagine e il prestigio dell'Esercito italiano». — Roma, 20 gennaio 2005.

Con decreto 26 maggio 2008, al tenente generale Roberto Di Capua, nato il 15 marzo 1940 Roma, è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di elevate qualità intellettuali, dotato di non comuni capacità professionali, sostenute da vasta preparazione tecnica e da chiara visione degli obiettivi da perseguire, si prodigava, in ogni circostanza e con incondizionato impegno, nell'espletamento di onerosissimi incarichi. In particolare, quale direttore generale della direzione delle telecomunicazioni dell'informatica e delle tecnologie avanzate e, successivamente, quale direttore generale degli armamenti terrestri, adottava soluzioni brillanti ed efficaci che contribuivano, in modo determinante, al pieno raggiungimento delle esigenze approvvigionative della forza armata, nonchè alla risoluzione delle complesse problematiche di natura tecnico amministrativa. Magnifica figura di Ufficiale che, in virtù della straordinaria motivazione e dell'instancabile impegno profuso, ha servito per oltre quarantasei anni l'istituzione, contribuendo ad accrescere e a rafforzare il lustro e il prestigio dell'Esercito italiano». — Roma, 15 marzo 2005.

Con decreto 26 maggio 2008, al Generale di corpo d'armata Bruno Simeone, nato il 22 febbraio 1941 a Torino, è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di pregevoli qualità intellettuali sostenute da una vasta preparazione tecnica e da uno spiccato spirito d'iniziativa, si prodigava, in ogni circostanza e con incondizionato impegno, nell'espletamento di onerosissimi incarichi. Le sue straordinarie capacità professionali, sorrette da una singolare sagacia organizzativa, gli consentivano di ottenere risultati di prestigio anche nel più ampio contesto internazionale.

In particolare, quale direttore generale della direzione generale per il personale militare e, successivamente, quale comandante del C4IEW (comando, controllo, comunicazioni, computer, informazioni e guerra elettronica) dell'Esercito, adottava soluzioni brillanti ed efficaci tese al sicuro conseguimento degli ambiziosi obiettivi della forza armata, riscuotendo costantemente unanimi consensi e apprezzamenti.

Figura di spicco, autorevole punto di riferimento e professionista di eminente valore, che ha servito per oltre quarantatre anni l'istituzione, contribuendo ad accrescere e a rafforzare il lustro e il prestigio dell'Esercito italiano». — Roma, 30 marzo 2004.

Con decreto 26 maggio 2008, al Generale di corpo d'armata Silvio Torre, nato il 3 ottobre 1940 ad Addis Abeba (Etiopia), è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale Generale, in possesso di non comuni qualità professionali e di doti umane di primissimo ordine, animato da grande entusiasmo e sorretto da immensa passione, si prodigava, in ogni circostanza e con incondizionato impegno, nell'espletamento di onerosissimi incarichi. In particolare, quale comandante dell'aviazione dell'Esercito e di comandante della regione militare nord, agiva con elevatissima competenza, conseguendo risultati d'eccezione. sostenuto da pregevolissime capacità dirigenziali, forniva in ogni circostanza un rendimento elevatissimo, sviluppando tematiche di notevole spessore, riuscendo ad individuare soluzioni lungimiranti per la forza armata. Eccellente comandante, riscuoteva la stima incondizionata dei dipendenti manifestata con la totale disponibilità e il massimo rendimento in servizio. Fulgido esempio di validissimo dirigente che, grazie alle sue brillanti virtù militari, unite alla straordinaria motivazione e all'instancabile impegno profuso, ha servito per oltre quarantaquattro anni l'istituzione, contribuendo ad accrescere e a rafforzare il lustro e il prestigio dell'Esercito italiano». — Roma, 25 novembre 2004.

Con decreto 26 maggio 2008, al Generale di corpo d'armata Angelo Lunardo, nato il 25 agosto 1940 a Gaeta (Latina), è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale d'impeccabile stile militare, in possesso di pregevoli doti morali e culturali, di eccellente preparazione tecnico-professionale e di altissimo senso del dovere, gestiva e risolveva brillantemente, in ogni circostanza, le molteplici problematiche connesse con gli alti incarichi a lui assegnati. In particolare, quale presidente della commissione valutazione e avanzamento sottufficiali e, successivamente quale ispettore per le forze di reclutamento e di completamento, in virtù della sua guida ferma, intelligente e determinata, sempre improntata all'esempio, consentiva alla forza armata di conseguire rilevanti obiettivi nei fondamentali settori connessi l'approntamento delle forze. Magnifica figura di Ufficiale generale di rara perizia, che con fermezza, e spirito di abnegazione ha servito incessantemente per oltre quarantaquattro anni l'istituzione, contribuendo con il suo lucido e incisivo operato, ad accrescere e a rafforzare il lustro e il prestigio dell'Esercito italiano». — Roma, 9 settembre 2003.

Con decreto 26 maggio 2008, al Generale di corpo d'armata Giuseppe Cucchi, nato il 3 luglio 1940 ad Ancona, è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale di straordinarie qualità morali e di carattere, di impeccabile stile militare e di pregevole preparazione professionale, assolveva in modo esemplare numerosi e delicati incarichi, imponendosi con determinazione e indiscussa competenza. Nettamente emergente per l'altissimo senso del dovere, risolveva e gestiva in ogni circostanza e con spiccato spirito d'iniziativa, le molteplici, complesse e delicatissime problematiche afferenti ai vari settori a lui assegnati. In particolare, quale consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentante militare del comitato militare nato e delegato militare presso l'Unione europea e, successivamente, quale presidente del working group dell'alleanza «planning board for european inland surface transport», riscuoteva risultati elevatissimi, riconosciuti e apprezzati anche nel contesto interforze. Fulgido esempio di Ufficiale generale dalle elevatissime virtù militari, che ha servito per oltre quarantaquattro anni l'istituzione, con grande autorevolezza e notevoli capacità organizzative, contribuendo in maniera determinante a consolidare l'immagine e il prestigio dell'Italia in ambito internazionale». — Roma, 3 luglio 2003.

Con decreto 26 maggio 2008, al Generale di corpo d'armata Alberto Zignani, nato il 16 luglio 1938 a Roma è stata concessa la Croce d'argento al merito dell'Esercito, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale di indiscusso valore, dotato di pregevoli qualità etico-militari e di una preparazione professionale di primissimo ordine, si prodigava con tutte le sue energie, nell'espletamento degli onerosi incarichi a lui affidati. in particolare, quale direttore generale della ex direzione generale della motorizzazione e, successivamente, quale segretario generale e direttore nazionale degli armamenti, sostenuto da pregevolissime capacità dirigenziali e manageriali, nonchè animato da straordinaria motivazione e da fortissima determinazione, forniva un fondamentale contributo al conseguimento degli obiettivi di rinnovamento e ammodernamento della forza armata, evidenziando in ogni circostanza un rendimento elevatissimo e dimostrando di possedere una visione nitida e lungimirante delle esigenze connesse con l'approntamento dello strumento militare. Fulgido esempio di validissimo dirigente che, grazie alle sue brillanti virtù militari, unite alla straordinaria motivazione e all'instancabile impegno profuso, ha servito per oltre quarantasette anni l'istituzione, contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il lustro e il prestigio dell'Esercito italiano». — Roma, 16 ottobre 2003.

**08A04342**

# MINISTERO DELLA SALUTE

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ossitetraciclina 20% liquida Sanizoo».**

*Estratto provvedimento n. 160 del 20 maggio 2008*

Medicinale veterinario OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDA SANIZOO

Confezioni:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102788015;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102788027.

Titolare: Sanizoo S.r.l., via Vicenza, 132, S. Tomio di Malo (Vicenza) - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo Il - periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura, validità miscela. Adeguamento stampati secondo le linee guida EMEA.

Si autorizza per il medicinale veterinario in oggetto l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura pari a quattro mesi e del periodo di validità dopo diluizione pari a dodici ore, mentre rimane invariata la validità in confezionamento integro (dodici mesi).

L'adeguamento degli stampati per quanto attiene alla validità dopo prima apertura e dopo diluizione deve essere effettuata entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A04363**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Spiramicina 20% Sanizoo»**

*Estratto provvedimento n. 168 del 20 maggio 2008*

Medicinale veterinario «SPIRAMICINA 20% SANIZOO».

Confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102430016;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102430028.

Titolare: Sanizoo S.r.l., via Vicenza, 132, S. Tomio di Malo (Vicenza) - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura, validità miscela. Adeguamento stampati secondo le linee guida EMEA.

Si autorizza per il medicinale veterinario in oggetto l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura pari a quattro mesi e del periodo di validità dopo diluizione pari a dodici ore, mentre rimane invariata la validità in confezionamento integro (dodici mesi).

L'adeguamento degli stampati per quanto attiene alla validità dopo prima apertura e dopo diluizione deve essere effettuata entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A04362**

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Santa Famiglia, in Copertino**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia Santa Famiglia, con sede in Copertino (Lecce).

**08A04343**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

**Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna».**

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda del Consorzio Vini di Romagna, del 19 dicembre 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Forlì il 7 maggio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PAGADEBIT DI ROMAGNA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» anche nelle tipologie secco, amabile e frizzante, è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Pagadebit di Romagna» deve essere ottenuto per almeno l'85% dalle uve del vitigno Bombino b.

Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende il seguente territorio:

provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza e Riolo Terme.

Per i comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle è dato dalla strada statale n. 9 via Emilia;

provincia di Forlì-Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro, Terra del Sole, Cesena, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

Il limite a valle per i comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul Rubicone, è il seguente:

comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia;

comune di Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore. Poi per via San. Vittore ex 71 fino alla frazione S. Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano S. Carlo, via Comunale Roversano, via IV novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 (via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via Ca' Vecchia. Poi per via Montiano e per via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;

comune di Forlì: dal confine con il comune di Faenza sulla via Emilia, si segue il rio Cosina sino al ponte della Bariletta sulla via del Passo, indi per la stessa via del Passo sino ad incontrare la via Castel Leone che si percorre totalmente. Quindi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forlì dopo aver percorso via Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (strada statale n. 9-*ter*) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita dal paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, km 4,100, che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro sul fiume Ronco;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro e Forlì, sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Cà Turchi e Cà Won Willer. Indi per via Massa, che passando per le frazioni Massa, Bolignano, La Crocetta conduce fino al confine con il comune di Savignano sul Rubicone in località Cà Ugolini;

comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via Seibelle J.;

provincia di Rimini: comuni di Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Il limite a valle per i comuni di Misano Adriatico, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna è il seguente:

comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad incontrare la strada provinciale n. 35 (Riccione Tavoletto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via S. Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano;

comune di Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad incontrare il confine con il comune di Riccione.

comune di Sant'Arcangelo di Romagna: dal confine con il comune di Savignano sulla via Seibelle J. si prosegue per detto confine, in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la trasversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Pagadebit di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i nuovi impianti la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del «Pagadebit di Romagna» non deve essere superiore a tonnellate 14,00 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, a tale limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa dell'uva in vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Emilia Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazione per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50 %vol.

Art. 6.

Il vino «Pagadebit di Romagna», nei tipi secco e amabile, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Pagadebit di Romagna» "secco":

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50 %vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo : 17,0 g/l.

«Pagadebit di Romagna» "frizzante":

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato, gradevolmente frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50 %vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo : 17,0 g/l.

«Pagadebit di Romagna» "amabile":

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Pagadebit di Romagna» "amabile frizzante":

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

L'uso della menzione geografica aggiuntiva «Bertinoro» per il vino «Pagadebit di Romagna» è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate in quella parte del territorio del comune di Bertinoro che ricade nella zona di produzione delimitata all'art. 3 e che assicurano al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

All'atto dell'immissione al consumo il «Pagadebit di Romagna Bertinoro» deve avere le seguenti caratteristiche:

«Pagadebit di Romagna Bertinoro» "secco":

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 %vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Pagadebit di Romagna Bertinoro» "frizzante":

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 %vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Pagadebit di Romagna Bertinoro» "amabile":

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 %vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Pagadebit di Romagna Bertinoro» “amabile frizzante”:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 %vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

Art. 8.

La denominazione di origine «Pagadebit di Romagna» può essere utilizzata per designare i vini frizzanti naturali ottenuti con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare.

Le operazioni di preparazione del tipo frizzante, nonché le operazioni di imbottigliamento, debbono essere effettuate nell’ambito dei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

È consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino «Pagadebit di Romagna» deve figurare l’indicazione dell’annata di raccolta delle uve.

**08A04457**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Tachiflu»

Con la determinazione aRSM - 21/2008-219 del 12 giugno 2008; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: TACHIFLU;

confezione: A.I.C. n. 028818019;

descrizione: «400 mg + 200 mg granulato effervescente» 20 bustine.

Ditta titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF SPA, viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

**08A04479**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-146) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di** € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | |
|---|---|
| serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.